

IN BREVE n. 041-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NELLA PRECOMPILATA ONERI DETRAIBILI SOLTANTO CON PAGAMENTI TRACCIABILI - Agenzia Entrate in FiscoOggi - Normativa e Prassi del 16

ottobre 2020

La condizione fa eccezione per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Dal periodo d'imposta 2020, i dati da comunicare all'Agenzia delle entrate ai fini della precompilata, relativi alle spese sanitarie e veterinarie, a mutui agrari e fondiari e agli altri oneri indicati nell'[articolo 15](#) del Tuir, riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili come le carte di credito. È quanto stabilisce l'Agenzia delle entrate con due distinti provvedimenti del 16 ottobre 2020.

Tracciabilità delle spese sanitarie veterinarie

I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata devono riferirsi, da quest'anno, soltanto ai pagamenti effettuati con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le carte di credito o debito e prepagate.

È quanto stabilisce il [provvedimento](#) del 16 ottobre, a firma del direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, in attuazione dell'articolo 1, [comma 679](#) della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). La norma dispone che la detrazione Irpef del 19% prevista per tali oneri spetta se le spese sostenute sono tracciabili per il Fisco e, in particolare, se effettuate con versamento bancario o postale e con le altre modalità di pagamento previste all'[articolo 23](#) del Dlgs n. 241/1997.

Nessun "paletto" circa il sistema di pagamento scelto, prevede il successivo [comma 680](#), per le detrazioni riconosciute in relazione agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il flusso informativo oggetto del provvedimento, ricordiamo, è previsto dall'[articolo 3](#), commi 2 e 3, del Dlgs n. 175/2014, che consente all'amministrazione finanziaria di far confluire direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i dati sugli oneri sostenuti dai contribuenti in relazione alle spese mediche.

Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie

Un altro provvedimento, dello stesso 16 ottobre, del direttore dell’Agenzia, prende in considerazione, sempre ai fini della precompilata, i dati sugli oneri detraibili, diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi, questa volta, del comma 1, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 e in base ai relativi decreti Mef (si tratta interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali, eccetera).

Anche in questo caso, il provvedimento stabilisce che gli operatori interessati, dal 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, dovranno indicare soltanto gli oneri, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, sostenuti mediante modalità di pagamento tracciabili, ovvero con uno dei sistemi previsti dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (versamento bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997).

LA SPEZIA - POLO NAZIONALE MARINA MILITATE e INPS

Colla circolare n. 120 del 16 ottobre 2020 l’Inps illustra le novità che, a far data dal 1° ottobre 2020, discendono dall’attuazione del Protocollo d’intesa tra l’INPS e la Marina Militare, con il quale è stato istituito il “Polo nazionale Marina Militare” presso la Direzione provinciale di La Spezia.

INPS Circolare n. 120 del 16.10.2020 vedi in

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20120%20del%2016-10-2020.htm>

Nell’allegato 1 della circ.120/2020 il Protocollo di intesa INPS-Marina Militare

Vedi anche Brevia 37/2020

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI



Serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Cioccolato di Modica IGP

Data di emissione: 15 ottobre 2020



Francobollo celebrativo della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, nel centesimo anniversario dall’inizio delle attività (foglietto)

Data di emissione: 15 ottobre 2020

INAIL - CONFERENZA STAMPA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI / PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 2020

La nuova campagna di comunicazione #Perunavoltapensoame, per la prevenzione degli incidenti domestici, è stata presentata alla stampa dal presidente dell'Inail, Franco Bettoni. L'iniziativa è nata con un duplice obiettivo: sensibilizzare chi si prende cura della casa a tempo pieno ai rischi più frequenti tra le mura domestiche e far conoscere le prestazioni garantite dalla polizza assicurativa dell'Istituto.

- [Comunicato stampa](#)
(.pdf - 582 kb)
- [Programma dell'evento](#)
(.pdf - 662 kb)
- [Scheda della campagna](#)
(.pdf - 760 kb)

➤ [Assicurazione contro gli infortuni domestici, obbligatorietà di utilizzo per gli utenti dei servizi telematici](#)

In una nuova circolare vengono illustrati i tre servizi online obbligatori dal 1° gennaio 2020: prima richiesta, iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio, istanza di cancellazione. Gli accessi sono riservati ai soli utenti in possesso delle credenziali dispositive

➤ [Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici 2020](#)

La nuova edizione della guida dedicata a chi si occupa a tempo pieno della cura della casa parte dalla prevenzione degli incidenti domestici, per arrivare alle modalità di iscrizione online, al pagamento della polizza e alle condizioni per beneficiare delle prestazioni previste

18 OTTOBRE FESTA DI SAN LUCA - PATRONO DEI MEDICI

San Luca era un pagano, di Antiochia, e il suo nome deriva dal diminutivo di Lucano. Non era un discepolo di Gesù; si convertì più tardi e accompagnò San Paolo in alcuni viaggi a Filippi, Roma e Gerusalemme.

In questi viaggi scrisse il Vangelo che porta il suo nome.

Dopo la morte di San Paolo non si hanno più sue notizie. Probabilmente morì martire. San Luca è il patrono degli artisti e dei medici, e il suo simbolo è il vitello (animale sacrificale).

A Duno il Tempio Votivo dei Medici

Nonostante difficoltà e contrattempi, il 25 agosto 1938, venne celebrata la consacrazione del Tempio Votivo dei Medici d'Italia.



All'interno una singolare Via Crucis, composta di quadri in ceramica interpretativi della passione di Cristo, un bassorilievo di legno raffigurante la Madonna del Rosario con il Bambino in braccio.

Con la visita al Tempio del 25 settembre 1938 di medici lombardi dell'Associazione Medici Italiani Artisti, guidati dal dottor Nando Bennati (medico, giornalista, scrittore, poeta, musicista), principia il lungo sodalizio con i medici artisti che, nel tempo impreziosiranno, con le loro opere, il Santuario.

La collaborazione continuò per diversi anni con il successore di don Cambiano, don Ernesto Tentori.

Opere:

- Le tele dei quattro Evangelisti sono del pittore dott. Enrico Less di Trento
- Le acquasantiere sono dello scultore prof. Aldo Agosta
- L'altorilievo bronzo della Zona del Silenzio intitolato L'Offerta, è dello scultore dott. Cesare Scandola
- La porticina del Tabernacolo, il busto di don Cambiano e il portale del Tempio sono

dello scultore Enrico Magrini, medico condotto di Busnago che in seguito realizzò anche per il Tempio un portale di bronzo.

Accanto al Tempio la sede del [Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche](#)



Domenica 18 ottobre, alle ore 11, presso il Tempio Votivo dei Medici d'Italia a Duno, in provincia di Varese, si è tenuta una Cerimonia commemorativa per ricordare il Presidente dell'Ordine dei

Medici di Varese, Roberto Stella, e tutti gli altri 178 medici italiani vittime della pandemia da Covid-19.

La Cerimonia è stata organizzata dall'OMCeO Varese, e ha visto la celebrazione di una messa e l'iscrizione dei nomi dei medici scomparsi sul marmo del Sacrario che sorge accanto al Tempio, un luogo che ricorda i medici morti nell'adempimento del loro dovere in guerra e in pace.

“La santa Messa che annualmente viene celebrata in ricordo dei caduti nell'esercizio della professione medica, per il bene della popolazione – ha dichiarato il Presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, Marco Cambielli – è una tradizione che quest'anno ha assunto un significato particolarmente vivo ed attuale perché ricorda un numero assai elevato di medici caduti per il dovere in Italia, ed, in primis, il carissimo amico e precedente Presidente dell'Ordine di Varese, Dottor Roberto Stella”.

A rappresentare la FNOMCeO, durante la cerimonia, Gianluigi Spata, componente del comitato centrale.

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM 18 OTTOBRE 2020 da

DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, il [D.P.C.M. 18 ottobre 2020](#), recante ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 25 marzo 2020, n.19](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del [decreto-legge 16 maggio 2020, n.33](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

[Tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus](#)

CTRL + clic

STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO: RILEVA IL SINGOLO CARICO da InformazioneFiscale a cura di Emiliano Marvulli

<https://www.informazionefiscale.it/stralcio-debiti-fino-a-1000-euro-singolo-carico>

La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 22018 del 13 ottobre 2020), tornando ad esprimersi sulla sanatoria introdotta dal DL 119/2018, ha affermato che lo stralcio dei debiti tributari riguarda tutte quelle cartelle, anche se di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi detto limite.

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL MEDICO cura di Valeria Zeppilli-Studio Cataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/40004-la-posizione-di-garanzia-del-medico.asp>

La Corte di cassazione (Cass. sez.IV pen. sent. 28316/2020) ha affrontato la questione della posizione di garanzia nel settore dell'attività medica, definendone i confini e i connotati.

La posizione di garanzia del medico esplica la sua funzionalità in relazione:

- agli obblighi di protezione, in forza dei quali il sanitario deve preservare il bene protetto da ogni rischio che ne mette a repentaglio l'integrità;
- agli obblighi di controllo e sorveglianza, che impongono al sanitario di neutralizzare tutte le fonti di pericolo che minacciano il bene protetto.

Inoltre, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela finché non si sia esaurito il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.


ALLEGATI A PARTE - CASS.sez.IV pen. Sent..28316 del 29.09.2020 (documento 248)

INAIL - ACCESSO AI SERVIZI IN RETE TRAMITE LE IDENTITÀ DIGITALI da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 36 del 19 ottobre 2020, con la quale fornisce il piano di progressiva transizione per l'accesso ai servizi in rete dell'Inail esclusivamente tramite le identità digitali.


Fasi della transizione a SPID, CIE e CNS

Utenti coinvolti



Fasi della transizione a SPID, CIE e CNS

Utenti coinvolti



ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 36 del 19.10.2020 (documento 249)

PENSIONI - STOP AL DIVIETO DI CUMULO REDDITI PENSIONE PER I GIORNALISTI

da PensioniOggi a cura di Valentino Grillo

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-stop-al-divieto-di-cumulo-redditi-pensione-per-i-giornalisti-7656757>

E' illegittima la trattenuta sino al 50% sulla pensione di anzianità erogata dall'INPGI, l'istituto di previdenza dei giornalisti, se il pensionato percepisce un reddito da lavoro superiore a 20mila euro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21470/2020 con la quale ha ribadito l'inapplicabilità del divieto di cumulo reddito pensione stabilito dal regolamento previdenziale dell'Ente di Previdenza.

Per i giudici le norme anticumulo stabilite dall'Inpgi sono illegittime.

ALLEGATI A PARTE - CASS civ. sez. Lav. Sentenza n.21470/2020 (documento 250)

VEDI ANCHE BREVI 40/2020

SPESE MEDICHE DETRAIBILI ANCHE CON PAGAMENTI TRACCIABILI CON BANCOMAT DEL FIGLIO

Agenzia delle entrate interpello 484 del 19 ottobre 2020: il contribuente ha diritto alla detrazione per spese mediche 2020 anche se il pagamento avviene con bancomat o carta di credito intestata ad altra persona a condizione che il contribuente sia intestatario della fattura relativa alla spesa medica eseguita.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento; è necessario solo assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato dall'altro soggetto. Il contribuente deve solo dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA e, in mancanza, attraverso annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale del mezzo di pagamento da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n.484 del 19.10.2020 (documento 251)

IDENTITA' ELETTRONICA - UN PROBLEMA PER I NONNI da Corriere della Sera di martedì 20 ottobre 2020 in «Noi Cittadini» su edizione Milano, ripubblicata anche mercoledì 21 ottobre 2020 sulla rubrica «Lo dico al Corriere» del Corriere della Sera

Mi riferisco al nuovo sistema di identità digitale. Mia madre ha 95 anni, totalmente invalida fisicamente e mentalmente. Impensabile richiedere lo Spid. Fino ad oggi le compilo i vari moduli Inps, stampo le ricette mediche, controllo i vari referti e le preparo il 730. Quando non avrò più accesso a questi servizi come potrò muovermi? L'unica possibilità è che la dovrei fare interdire, cosa che non farò mai. Ho chiesto a Inps e la risposta è stata si può usare Cie o Cns, sistemi ancora più complicati. Non era possibile mantenere il vecchio sistema solo per gli anziani? (F.B.)

In uno Stato civile sarebbe stato «doveroso» avere l'occhio di riguardo alle condizioni e ai bisogni dell'anziano, ma l'attuale pazzia dell'informatizzazione assoluta

non guarda in faccia a nessuno ... e ci si dimentica di coloro che hanno in passato lavorato per il Paese, molte volte anche ghezzandoli ... ma, ricordiamoci, che spesso sono ancora o sono stati i migliori ammortizzatori sociali nell'ambiente familiare.

INPS - COVID-19: ACCESSO DIRETTO A TUTTI I SERVIZI DELL'INPS da DplMo - fonte: Inps

L'INPS informa che all'interno del dossier "**Coronavirus: le misure dell'INPS**" è stata pubblicata la nuova sezione "**Covid-19: tutti i servizi dell'INPS**" nella quale sono raggruppati tutti i servizi predisposti dall'Istituto, in ottemperanza delle disposizioni governative, per fronteggiare i risvolti economici e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Gli utenti di patronato dovranno accedere dagli appositi servizi di patronato.

Dalla sezione "Covid-19: tutti i servizi dell'INPS" è possibile accedere direttamente ai seguenti servizi:

- **[Istanza per l'emersione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare;](#)**
- **[Indennità 600/1000 euro;](#)**
- **[Indennità COVID-19 per lavoratori domestici;](#)**
- **[Reddito di Emergenza;](#)**
- **[Congedi COVID-19;](#)**
- **[Bonus baby sitting.](#)**

CORONAVIRUS: LE MISURE DELL'INPS

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b53000%3b&lastMenu=53000&iMenu=1>

COVID-19: TUTTI I SERVIZI DELL'INPS

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b53000%3b53745%3b&lastMenu=53745&iMenu=1>

CONFERMA INCARICO ALLA SCADENZA PER DIRIGENTE STRUTTURA SEMPLICE - MANCA DIRITTO SOGGETTIVO da

DoctorNews di martedì 21 ottobre 2020 a cura del dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net
L'art. 28 del Ccnl applicato al rapporto non prevede un diritto soggettivo del dirigente incaricato di una struttura semplice a ottenere la conferma dell'incarico alla sua scadenza, ma prevede solo che l'esito positivo della valutazione della commissione competente "realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico". Ciò significa solo che l'esito positivo della valutazione del primo incarico è condizione necessaria affinché lo stesso incarico (o altro di pari o maggior rilievo) possa essere confermato o rinnovato, ma non anche che l'amministrazione è vincolata a conferire l'incarico dirigenziale a quel soggetto, soprattutto laddove vi sia una rosa di candidati idonei.

RESPONSABILITA' SANITARIA

La responsabilità del medico verso il paziente viene prima di ogni cosa.

Ma a volte, la fretta o la convinzione che il collega ne sappia di più nel caso concreto abbassa le difese. Parole scritte dall'Avv. Paola Maddalena Ferrari ad apertura di piccoli video dossier sull'argomento.

Ad aprire la collana «**Responsabilità Sanitaria in 5 minuti**» la prima videolezione su La responsabilità d'èquipe - Il ruolo defilato non scusa: la massima, i fatti e la conclusione. I fatti vissuti sono di ottimo insegnamento....e un grazie all'avv.Ferrari!

ALLEGATI A PARTE - Avv.FERRARI La responsabilità d'èquipe (documento 252)

AZIONE SANITARIA - settembre/ottobre

AZIONE SANITARIA

 **ORGANO DI INFORMAZIONE DEL SINDACATO DEI PENSIONATI SANITARI**
Feder. S.P. e V. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove
MEDICI - VETERINARI - FARMACISTI N° 5 - settembre-ottobre 2020 - ANNO XXXVII
"NON SOLI, MA SOLIDALI"

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70%ROMA-C/RM/31/2013

E' in spedizione il numero 5 di settembre-ottobre di Azione Sanitaria, l'organo di informazione di Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove).

La rivista è anche consultabile sul sito

della Feder.S.P.eV.: https://www.federspev.it/documenti/pdf_5f9139f4eb463.pdf

Sempre sul sito nella pagina delle "news" vengono pubblicate delle brevi notizie.

Si invitano i nostri iscritti a visitare il sito della Federazione: <https://www.federspev.it/>

BONUS «BEBE'»

La legge di stabilità 2015, ai commi da 125 a 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato/affidato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Originariamente il beneficio era corrisposto agganciato al reddito.

La misura in seguito venne ridotta al primo anno di vita o di adozione.

Legge 160/2019 - Articolo 1

340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

- a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

Per il 2020 per i figli nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, sempre esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o di adozione/affidamento viene erogato a tutte le famiglie secondo fasce di reddito:

- 160 euro al mese, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- 120 euro al mese, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 80 euro al mese, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro

E' prevista ferma una maggiorazione del 20% del beneficio per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio.

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile ed è cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell'agevolazione

La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione/affidamento del figlio. e non oltre il termine di 90 giorni

Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre questo termine, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 26 del 14.02.2020 (documento 253)

Messaggio n. 1099 dell' 11.03.2020 (documento 254)

Messaggio n. 3104 dell' 11.08.2020 (documento 255)

IL BONUS BEBE' ENPAM DIVENTA PIU' GRANDE da EnpamPrevidenza N. 38 del 22 ottobre 2020 a cura di Laura Montorselli

Attesa finita per le tutele extra dell'Enpam dedicate ai neogenitori.

Con l'arrivo dell'autunno la Fondazione infatti riapre la possibilità di chiedere il bonus bebè, l'assegno di 1.500 euro per coprire le spese di nido e babysitting nel primo anno di vita del bambino o dell'ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.

Le cicogne potranno contare su una dotazione economica più ampia rispetto agli anni passati. Il bando del 2020 infatti ricopre un arco temporale più lungo (i nati nel corso di 23 mesi contro i 17 dei precedenti bandi), dopo un'attesa causata dalla necessità di questi mesi di fare fronte all'emergenza Covid-19.

Il bonus potrà essere chiesto per i bambini nati dal primo gennaio 2019 fino alla chiusura delle domande, stabilita per le 12 del 30 novembre 2020. I nati oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del 2021.

Il bonus potrà essere chiesto per i bambini nati dal 1° gennaio 2019 fino al 30 novembre 2020

SUSSIDIO DOPPIO E TRIPLO

Il sussidio bambino, che si aggiunge all'indennità di maternità, può essere chiesto una sola volta per

ciascun figlio. Per i gemelli, come negli anni precedenti, la Fondazione è pronta a staccare un doppio assegno (e, in qualche caso, anche triplo).

Potranno fare richiesta le famiglie con un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni al di sotto di 53.567,28 euro, cioè 8 volte il minimo Inps (6.695,91 euro). Il tetto aumenta per ogni ulteriore componente del nucleo, escluso chi fa la domanda: per esempio, in una famiglia di tre persone, contando il papà e il neonato l'importo sale a 66.959,1 euro.

Più tutelate le famiglie con invalidi che potranno contare su un tetto di reddito ancora più favorevole (l'incremento del tetto reddituale per un componente invalido all'80 per cento è di 13.391,82 euro).

Il bonus dell'Enpam non è compatibile con sussidi analoghi di altri enti pubblici o privati (come ad esempio il bonus nido Inps). Non ci sono invece conflitti con altre forme di sostegno, come per esempio il bonus bebè Inps (assegno di nascita).

STUDENTESSE MAMME

Se la cicogna arriva durante il corso di laurea le universitarie che si sono iscritte all'Enpam hanno diritto a un assegno di maternità di circa 5mila euro.

Oltre al sussidio anche le mamme universitarie potranno fare domanda per il bonus bebè.

COME FARE DOMANDA

La domanda va fatta dall'area riservata del sito Enpam. Il bando si aprirà alle 12 del 26 ottobre e si chiuderà alle 12 del 30 novembre 2020.

COPPIE OMOSESSUALI

La Fondazione sta inoltre lavorando per estendere in futuro il bonus anche ai genitori omosessuali in caso di adozione anche alla luce degli orientamenti della Cassazione.

RITENUTE IRPEF ERRATE SU CONTRIBUTI

La richiesta di rimborso per ritenute IRPEF errate su contributi per pensionati che non dovevano essere tassati, deve essere presentata dal sostituto di imposta (soggetto che ha effettuato il versamento) o dal sostituito (percipiente delle somme erroneamente assoggettate a ritenuta) entro il termine di 48 mesi.

Agenzia delle Entrate risposta all'interpello numero 491 del 21 ottobre 2020

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello 491 del 21.10.2020
(documento 256)**

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20201022144252.pdf

Dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale:

Comunicato del 22 Ottobre 2020 - Pensioni di elevato importo: legittimo il "raffreddamento" della rivalutazione per un triennio, illegittimo il "contributo di solidarietà" oltre il triennio.

- E' stato ritenuto legittimo il "raffreddamento della perequazione", in quanto ragionevole e proporzionato.

- È stato ritenuto legittimo anche il “contributo di solidarietà” ma non per la durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Strana affermazione in «diritto».

Legittimo...? Non legittimo...? È...? Non è...? Forse è...! Potrebbe essere...

La «ragion di Stato» può, anzi “deve prevalere” per l’ennesima volta, cercando di salvare capra e cavoli, ma le capre incominciano a belare per l’ennesima frecciata contro una categoria che ha sempre onestamente pagato le tasse, che ha una pensione decorosa pagata con fior di contribuzione durante tutta la vita lavorativa, che ancora oggi paga fior di balzelli, che fa parte di quel 4,36% di contribuenti che mantengono il 46% della restante popolazione...!!!

(mpe)

QUARANTENA O ISOLAMENTO? A CIASCUNO IL SUO SUSSIDIO da

EnpamPrevidenza n.38 del 22 ottobre 2020 a cura di Gianmarco Pitzanti

Nel vocabolario delle misure anti-Covid c’è una differenza fondamentale tra quarantena e isolamento. La prima condizione dà diritto ad accedere al contributo sostitutivo del reddito erogato da Enpam, mentre l’isolamento di chi è risultato positivo al Covid-19 apre la strada all’inabilità temporanea di Quota B.

IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO

Nei mesi scorsi sono arrivate agli uffici della Fondazione diverse domande da parte di medici e dentisti liberi professionisti per il sussidio di quarantena, accompagnate da certificati di malattia per Covid-19. Richieste che sono state, purtroppo, respinte a causa del probabile fraintendimento tra i termini isolamento e quarantena. L’Enpam, infatti, eroga un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno a chi è stato costretto a interrompere l’attività a causa di **quarantena ordinata dall’autorità sanitaria**.

Tale chiarimento è coerente a quanto emerge dalla [circolare](#) del ministero della Salute del 12 ottobre, che specificando la differenza tra i termini *isolamento* e *quarantena*, aiuta a distinguere le due situazioni diverse. Secondo il documento infatti:

“L’**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 – si legge nel testo – si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione”.

La **quarantena**, invece, secondo il documento del ministero della Salute, “si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.

Seguendo questa logica, per gli iscritti che sono risultati positivi, e quindi **messi in isolamento**, si apre (dopo il 31 giorno) la strada dell’[inabilità temporanea di Quota B](#).

LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE

Un'altra novità contenuta nel documento ministeriale riguarda i motivi della messa in quarantena e i tempi per "uscirne".

Nel particolare, la quarantena riguarda le persone che hanno avuto un **contatto stretto con un caso di positività confermato e identificato dall'autorità sanitaria**. In caso di contatto stretto per i camici bianchi si aprono due possibilità: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Per esemplificare la questione, è bene distinguere lo stato di quarantena in assenza di positività, che dà diritto al sussidio Enpam, dallo stato di positività al Covid-19 che invece è considerato malattia.

ECCEZIONE

Viene trattato come un caso di quarantena anche chi, non essendo positivo al Covid-19, deve isolarsi dalla comunità per eventuali altri motivi stabiliti dalle autorità (es: quando si rientra da determinati paesi e si è isolamento forzato in attesa del tampone).

COME FARE DOMANDA

Per poter ricevere il sussidio di quarantena è indispensabile allegare alla richiesta un documento del proprio medico di famiglia o dell'autorità sanitaria in cui sia indicato esplicitamente il periodo in cui è valida la misura di prevenzione. La domanda andrà presentata alla fine del periodo di quarantena e quindi di assenza dal lavoro. Il modulo per fare domanda è disponibile [qui](#).

Le tutele per Medici e Dentisti affetti da Covid-19 o in quarantena

| | Malattia (tutti i casi in cui si è positivi al Covid-19) | Quarantena ordinata dall'autorità sanitaria (non positivi al Covid-19) | Note |
|--|--|---|---|
| Dipendenti pubblici | La retribuzione viene mantenuta. | La quarantena è stata parificata a ricovero ospedaliero, dunque la retribuzione viene mantenuta. | Fonti: Ccnl. |
| Medici di medicina generale, di continuità assistenziale, emergenza territoriale | Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia stipulata da Enpam (ma pagata dagli interessati con una trattenuta sul compenso); dal 31° giorno interviene l'Enpam. | Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un'indennità giornaliera. | L'indennità Enpam per quarantena è stata introdotta dal Cda Enpam con delibera del 13 marzo 2020. |
| Pediatrati di libera scelta | Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam. | Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un'indennità giornaliera. | L'indennità Enpam per quarantena è stata introdotta dal Cda Enpam con delibera del 13 marzo 2020. |
| Liberi professionisti | Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam. | Enpam erogherà il sussidio sostitutivo del reddito come previsto nei casi di calamità naturale (82,78 euro al giorno). | È stato pubblicato un modulo specifico per la situazione Covid-19. |
| Specialisti ambulatoriali | Se a tempo indeterminato: la retribuzione viene mantenuta per i primi 180 giorni; Enpam interviene dal 181° giorno. Se a tempo determinato: Enpam interviene dal 1° giorno di assenza sino a quando il medico ha diritto a conservare l'incarico senza compenso. | Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha previsto un'indennità giornaliera. | L'indennità Enpam per quarantena è stata introdotta dal Cda Enpam con delibera del 13 marzo 2020. |
| Specialisti esterni | Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam. | | |

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2020

**DECISIONE DELLA CONSULTA - COMUNICATO STAMPA DI POERIO,
PRESIDENTE FEDER.S.P.eV.**



FEDER.S.P.E V.
FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE
Il Presidente Nazionale

00192 Roma – Via Ezio 24 – Tel.: 063221087 – fax: 063224383
Sito Internet: www.federspev.it – e mail: federspev@tiscali.it

COMUNICATO STAMPA

**RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':
SCONCERTANTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

La Corte costituzionale ha ritenuto “ragionevole e proporzionato” il “raffreddamento della perequazione” delle pensioni oltre un certo importo (4 volte il minimo INPS) per il triennio 2019-2021 (di cui alla legge n. 145/2018), giudicandolo, pertanto, “legittimo”.

Come responsabile nazionale della **CONFEDIR** e della **FEDER.S.P.eV.** **osservo, invece, che non può esserci alcuna ragionevolezza, né proporzionalità:**

- **nel “raffreddare” la perequazione solo di alcune pensioni** (circostanza intervenuta in 11 degli ultimi 14 anni), garantendo da ultimo (L. 145 anzidetta) una rivalutazione al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS e solo del 40% dell’indice ISTAT per le pensioni più penalizzate (quelle oltre 9 volte il minimo);
- **far finta di “non vedere” i contenuti degli articoli 36 e 38 della Costituzione vigente**, sconfessando platealmente, peraltro, decine di precedenti sentenze dello stesso Organo su analoga materia, in particolare la sentenza n. 70/2015;
- **umiliare le più che motivate argomentazioni di numerosi Tribunali e Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti**, che hanno sollevato la questione di legittimità, e migliaia di pensionati ricorrenti penalizzati;
- **nell’affermare implicitamente, con la sentenza in oggetto, che i criteri di perequazione delle pensioni, di cui alle leggi precedenti 388/2000 o 147/2013 (già peggiorativa) dovessero essere privi di ragionevolezza e proporzionalità.**

Quanto, poi, alla presunta “legittimità” del cd “contributo di solidarietà” per il quinquennio 2019-2023 a danno delle pensioni di importo superiore ai 100.000 €. lordi/annui, oltre all’evidente illegittimità di una norma che travalica l’orizzonte triennale delle leggi di bilancio dello Stato, come può non inquietare:

- il fatto che, in questo caso, una stessa categoria di pensionati venga “espropriata” (non importa se per 3 o 5 anni) di una quota della pensione già maturata e riconosciuta e, contemporaneamente, venga penalizzata anche da un non corretto e discriminante meccanismo di indicizzazione della pensione in godimento;
- il fatto che, in questo caso, non siano calpestati solo gli articoli 36 e 38 della Costituzione vigente, ma anche almeno gli artt. 3 e 53.

Quanto sopra premesso e considerato, viene da chiedersi se ai Giudici costituzionali non interessino tanto i principi della nostra Carta, ma solo in quale misura e per quanto tempo i principi stessi possano essere disattesi e derogati, non avvedendosi neppure della contraddizione interna a questa ultima pronuncia. Sorge spontanea la domanda se la Consulta sia l’organo “super partes” che dovrebbe essere in materia di principi e diritti costituzionali.

Ma rimandiamo ogni definitiva considerazione alla lettura della sentenza quando sarà pubblicata. Dopo tale pubblicazione decideremo come “orientare” il contenzioso pendente al fine di valutare anche la possibilità, esperiti i rimedi nazionali, di **adire eventualmente la giustizia europea** (CEDU e/o Corte di Giustizia).

Prof. Michele Poerio
Segretario generale CONFEDIR
Presidente nazionale FEDER.S.P.eV.

